



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 222 CSAT 12 del 16 dicembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 16 dicembre 2022

Di seguito la corretta estensione della decisione del procedimento 26/A, erronea nella precedente pubblicazione sul Comunicato Ufficiale 214 del 13/12/2022 in quanto per un refuso era stato inserito il nominativo errato del tesserato della A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini

Procedimento 26/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo (PA) - Avverso la squalifica del calciatore sig. **LICCIARDELLO ANTONINO** (3 gare).

Campionato Seconda Categoria Girone A: gara CALATAFIMI DON BOSCO – RENZO LOPICCOLO del 27.11.2022

C.U. n. 194 del 29.11.2022.

Con gravame la Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato, così come riportata in epigrafe, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che il comportamento violento posto in essere dal Sig. Licciardello Antonino nei confronti del giocatore avversario Buglisi Mirco a fine gara, nascesse dall'intenzione di proteggere il proprio gruppo, mentre già i giocatori si stavano avviando verso gli spogliatoi e, per tale ragione, colpiva lo stesso senza tuttavia causargli alcun danno fisico.

Giova ricordare che lo stesso giocatore colpito (Buglisi Mirco), nel medesimo episodio aveva colpito, il giocatore Licciardello Antonino, senza provocargli alcun danno.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Licciardello Antonino, consistita in uno scambio di colpi con il giocatore Buglisi Mirco, inflitti senza particolare determinazione, fosse riconducibile ad un comportamento censurabile ma non di particolare gravità, sicché possa essere rideterminata in termini più equi la sanzione inflitta, riducendola a due sole giornate di squalifica

P.Q.M.

accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la sanzione della squalifica al giocatore **LICCIARDELLO ANTONINO** a due giornate e per l'effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 dicembre 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA